



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo che, tra l'altro, stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni “... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività ...”;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui dispone che “per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre pubbliche amministrazioni, organi o autorità nazionali, gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante”;

VISTO il decreto legislativo n. 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 221 del 23 settembre 2015;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 recante “Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato”;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2016 con il quale è stata individuata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato;

VISTO l'art. 1, comma 445, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che, al fine di “rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, attribuisce al direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro il potere di modificare, con proprio decreto, l'assetto organizzativo delle strutture centrali fissato dagli artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 23



ISPEL TORATO NAZIONALE DEL LAVORO

febbraio 2016;

VISTO, da ultimo, il D.D. n. 42 del 15 dicembre 2021, con il quale è stato ridefinito l'assetto delle strutture centrali dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

RITENUTO, pertanto, in considerazione del nuovo assetto dell'Agenzia, di dover individuare i datori di lavoro all'interno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

DECRETA

Art. 1

I soggetti individuati quali datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono rispettivamente:

- Il Direttore *pro tempore* della "Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione" per quanto concerne il personale in servizio presso la struttura centrale dell'Ispettorato nonché per il personale in servizio presso il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- I Direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati interregionali e per il personale dei rispettivi Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro;
- I Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro per il personale dei rispettivi Ispettorati territoriali, per il personale che ivi opera anche per conto delle Direzioni centrali nonché per il personale dei rispettivi Nuclei Ispettorato del Lavoro.

Art. 2

La gestione degli impianti, dei servizi e delle parti comuni degli edifici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro compete al Dirigente della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel caso in cui nel medesimo edificio risultino ubicati sia l'Ispettorato interregionale del lavoro sia l'Ispettorato territoriale del Lavoro.



ISPELTOIATO NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'IspeLTOIATO Nazionale del lavoro www.ispeLTOIATO.gov.it e trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore il D.D. n. 42 del 15 dicembre 2021, con il quale è stato ridefinito l'assetto delle strutture centrali dell'IspeLTOIATO nazionale del lavoro.

Roma, 19 gennaio 2022

IL DIRELTOIOTE DELL'ISPELTOIATO

Bruno GIORDANO